

STATUTO

**ELIOS - O.S.U. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TROINA EN C/DA PARAPIA' S.N.

Numero REA: EN - 57613

Codice fiscale: 01080220864

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2004 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita una O.N.L.U.S società cooperativa retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili ed avente la seguente denominazione **"Elios - O.S.U. società cooperativa sociale O.N.L.U.S."**.

La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile presso il quale verranno depositati ogni anno i bilanci.

Art. 2 La società ha sede nel Comune di TROINA, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter disp. Att. c.c.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 La società ha durata illimitata.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa

delle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Scopo - oggetto

Art. 4 La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e senza scopo di lucro.

La prestazione di soci in favore della Cooperativa può avvenire in forma di collaborazione autonoma.

Scopo della Cooperativa è, prevalentemente, quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini per qualsiasi causa disagiati e delle loro famiglie, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione e di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti in adempimento all'oggetto sociale.

Conseguentemente la tutela dei soci è esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi nella sua

attività ai principi della libera e spontanea cooperazione
alla cui diffusione è concretamente impegnata.

Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal
Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo
sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di
costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la
strutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa, esclusa qualunque attività che possa essere in
contrasto con le vigenti leggi in materia si propone di
svolgere le attività di cui all'oggetto.

La società può operare anche con i terzi.

La Cooperativa ha per oggetto la gestione in forma di impresa
di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi finalizzati
alla piena integrazione nella famiglia e nella società di
persone con difficoltà di adattamento nella vita sociale, e in
particolare:

l'assistenza, l'orientamento e la cura anche a
domicilio a minori, anziani, diversabili,
tossicodipendenti, alcolisti, dipendenze varie,
disturbi alimentari, homeless, povertà e
responsabilità familiare, turbe psichiche e tutti
i soggetti bisognosi di assistenza, e di attività
educativa pedagogica e assistenziale anche in caso
di degenza, di cura in ospedale, luoghi di

villeggiatura o colonie;

b.l'istituzione, l'organizzazione e la gestione anche per conto terzi di centri diurni di assistenza e di socializzazione per minori, inabili, soggetti portatori di disagio in genere;

c.la formazione e gestione di idonee strutture protette come case famiglia, strutture semi residenziali e residenziali, per qualunque tipologia di soggetti svantaggiati.

d.l'assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziale ed attività educativa all'interno delle case circondariali;

e.l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza a favore di cittadini stranieri, di minoranze linguistiche;

f.la promozione e gestione di attività riguardanti l'informazione, la pubblicità, le attività ricreative culturali, di spettacolo, della musica, del tempo libero, del turismo sociale finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

g.la promozione e la gestione di attività di prevenzione ambientale, di risanamento di zone ambientali e sociali a rischio;

h.la promozione e la gestione di consultori familiari, centro crisi e call center anche in

convenzione con enti pubblici;

i. la promozione e la gestione di progetti di formazione e di ricerca socio-economica, socio-sanitaria, socio-territoriale ed anche epidemiologica;

j. la promozione e la coordinazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto;

k. assistenza in casi di richiesta di affido familiare e adozioni;

l. servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

m. attività di formazione e consulenza;

n. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

o. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa si propone di assicurare, altresì, un servizio di assistenza a carattere integrativo e di

sostegno anche ai familiari quali beneficiari dei servizi della stessa.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo e può anche, conseguentemente, dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari.

A solo titolo esemplificativo potrà':

- 1)** concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 2)** istituire e gestire strutture, servizi, impianti e tutto ciò che è necessario per l'espletamento delle attività sociali;
- 3)** assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituire, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalle strutture comunitarie europee, dallo Statuto, dalla Regione e degli Enti locali, nonchè i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti od organismi pubblici o privati, interessanti allo sviluppo della cooperazione;

5) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

6) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

8) istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere efficienti centri di

vita associativa dei soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci saranno determinate di volta in volta da Consiglio e sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

Art. 5 Il numero dei soci della cooperativa è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabiliti dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che

perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori** che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- **Soci volontari** che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- **Soci di cui all'art. 2527, 3 comma;**
- **Soci finanziatori.**

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa.

Art.6 (Soci lavoratori)

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la

prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Possono essere soci lavoratori tutte le persone aventi capacità di agire che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, o in qualsiasi altra forma consentita dalla Legislazione italiana.

Art.7 (soci volontari)

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art.8 (categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine di un periodo non superiore ad anni cinque il socio appartenente a tale categoria, mantenendo i requisiti richiesti dall'organo amministrativo, è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Ai soci appartenenti a tale categoria spetta solo il

voto nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e in ogni caso non possono superare un decimo dei voti spettanti ai soci per la relativa decisione. Essi non possono rappresentare altri soci.

I soci appartenenti a tale categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2 del c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare di suddetto termine.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata, al termine del periodo massimo di cinque anni, dall'organo amministrativo all'interessato e iscritto a cura degli stessi nel Libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda, dovuto all'attuale mancanza dei requisiti richiesti, l'organo amministrativo deve notificare, entro 60 giorni dal ricevimento la delibera di esclusione.

Art. 9 (soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero di quote pari a 10 (dieci).

Salvo diversa disposizione dei soci, le quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne un altro, in mancanza il socio provvederà a vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo il quale, sul proposto acquirente, deve pronunciarsi entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

I soci, relativamente alle quote sottoscritte dai soci finanziatori, devono stabilire l'importo complessivo dell'emissione, il termine di durata del conferimento e gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non possono

superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del presente articolo.

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 10 Chi intende essere ammesso come socio (escluso il socio finanziatore) dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottati dall'assemblea.

Art. 11 Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo amministrativo, il quale esamina, nell'ordine in cui sono pervenute, le sole domande complete di tutte le indicazioni di cui al presente statuto, salvo il ricorso in caso di rigetto all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 cod. civ..

L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali sia ai requisiti dichiarati dall'aspirante socio. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

Entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente dell'organo competente ne dà comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento di comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla Cooperativa:

a) la quota di capitale sociale indicata nella domanda di ammissione;

b) l'eventuale sovrapprezzo, determinato dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle risorse patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la Cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 3 giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Art. 12 La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonchè l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salva specifica autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della Cooperativa è disciplinata dall'apposito Regolamento.

Art. 13 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorranzo i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art.14 La decadenza è deliberata dal suddetto organo competente nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l'attività dedotta nel contratto sociale. La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

Art. 15 L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) che danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 16 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito

ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 17 I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18 In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti

previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'assemblea o - qualora alla stessa non competano poteri di gestione - dall'organo amministrativo. Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 19 ORGANI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

Alla società si applicano le norme in materia di Collegio Sindacale previste per la società a responsabilità limitata dagli artt. 2488 e segg. del codice civile; la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

Art. 20 L'assemblea è composta dai soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro

sociale, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

Art. 21 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo di soci, con l'elenco delle materie da trattare. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta. Qualora l'Assemblea sia composta da tre soci, la richiesta deve essere formulata da due soci. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea

può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto di voto.

Sono approvate le deliberazioni che riportano più di metà dei voti dei soci presenti.

In caso di parità la proposta è respinta.

Art. 22 L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o vice Presidente o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o impossibilità di questi l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

In occasione di ogni seduta, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la

regolare composizione dell'Assemblea.

Art. 23 La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti tra i soci dell'assemblea.

L'Amministratore Unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a cauzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfetariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle sue mansioni.

Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e, se lo crede opportuno, un Vice-Presidente. Il Consiglio nomina un segretario anche estraneo al Consiglio stesso ed alla società.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori o dai Sindaci.

Le convocazioni saranno fatte con lettera raccomandata indicante la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare; la lettera dovrà essere spedita almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza nei quali il Consiglio potrà essere convocato telefonicamente, a mezzo telegramma, telefax o e-mail, almeno tre giorni prima, sempre al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è preponderante il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 25 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria

della società nonchè per l'adozione di tutte le
delibere inerenti alle competenze ad esso
attribuite dalla legge o dal presente statuto
sociale.

Può deliberare, pertanto, su tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione che
comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta
eccezione di quelli che per legge sono di
esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a
titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro
deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli
appalti, sull'assunzione di mutui ipotecari, sulla
conclusione di contratti di locazione finanziaria
anche immobiliare, sulla costituzione,
modificazione od estinzione di qualsiasi diritto
reale, sul conferimento di procure sia generali
che speciali, sui programmi di lavoro e la
conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione
e licenziamento del personale della cooperativa,
fissandone nei limiti stabiliti dalla legge
retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi
pluriennali della cooperativa relativi alle scelte
aziendali, agli investimenti, etc.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della
cooperativa a consorzi di cooperativa, ad

organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa e ad i soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 26 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche

amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti le società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato al vice-presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del vice-presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al vice-presidente o ad un membro del consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

PATRIMONIO - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 27 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna di valore non inferiore ad Euro 25,00 né superiore ai limiti consentiti dalle legge vigenti;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;

c) dalle eventuali riserve straordinarie;

d) dall'eventuale accantonamento del sovrapprezzo;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

f) da qualunque liberalità che perviene alla società, proveniente da soggetti pubblici o privati anche non soci, al fine di essere impiegata per gli scopi sociali;

g) dall'eventuale tassa di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 28 Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli, né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso

nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 29 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

Il limite massimo erogabile è, inoltre, il minor valore tra quello derivante dall'avanzo di gestione generato dai soci e quello del 30% delle retribuzioni dei soci stessi.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove quote di capitale.

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

Art. 30 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed in conformita' ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, innanzi tutto, sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalita' previste dall'articolo 29, nel caso in cui

intenda qualificare il ristorno come costo della cooperativa e successivamente sulla distribuzione degli utili, destinandoli:

a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) una quota, d'importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n.59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo, nel caso in cui intenda qualificare il ristorno come distribuzione degli utili;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Gli utili devono essere prevalentemente destinati a finalita' mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno nel caso in cui lo stesso sia qualificato come distribuzione di utile.

Art.31 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotti soltanto le quote di capitale versate comprensive dell'eventuale sovrapprezzo, eventualmente rivalutate, è devoluto al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le clausole mutualistiche sopra estese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma

scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 34 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.